



COPERTURA

ASSISTENZA PERSONALE

Spese mediche (superiori a €50)
Costi per convalescenza in patria a seguito di infortunio
Cure dentarie urgenti
Cure dentarie a seguito di incidente in viaggio

ILLIMITATA

€2,500
€250
€500

Rientro in patria in caso di malattia, infortunio o decesso
Rientro urgente in caso di:

- malattia, infortunio o decesso di familiare
- grave danno ad una proprietà immobiliare
- calamità naturali, epidemie

Assistenza familiare all'estero

Prolungamento forzato del soggiorno per motivi medici

Viaggio di ritorno e accompagnamento di minori < 16 anni

Autista di sostituzione

Rimborso lift pass

Spese ricerca e soccorso

Assistenza legale

Anticipo cauzione

Invio messaggi urgenti

Furto o smarrimento di documenti di identità e biglietti

Invio di medicinali o protesi

Spese di telecomunicazione

spese sostenute + trattamento post-mortem

spese sostenute

spese sostenute

spese sostenute + spese di alloggio fino a €600

spese sostenute + spese di alloggio fino a €600

spese sostenute + spese di alloggio fino a €600

spese sostenute + spese di alloggio fino a €150

spese sostenute + spese autista

€125

€12,500

€1,250

€12,500

spese sostenute

sostituzione documenti di viaggio fino a €125

spese sostenute

spese sostenute

INFORTUNI DI VIAGGIO

Decesso a seguito di incidente
Invalidità permanente a seguito di incidente fino a

€7,500
€15,000

RESPONSABILITÀ CIVILE

Danni alle persone e alle cose (al di sopra di €200)

€1,500,000

BAGAGLIO

Danno, furto o smarrimento (al di sopra di €100)
Consegna tardiva (min. 12 ore), rimborso del 50%
dei primi acquisti fino a

€1,875
€375

VIAGGIO DI INDENNIZZO

Buono calcolato sulla base del costo del viaggio in caso di
rientro anticipato per rimpatrio a seguito di
infortunio/malattia

€1,250



TERMINI E CONDIZIONI

CONDIZIONI GENERALI

1. DEFINIZIONI GENERALI

- La società: ATV NV (compagnia di assicurazioni registrata con il numero 1015), rappresentata da PROTECTIONS BVBA, Sleutelplas 6, 1700 Dilbeek, Belgio. **Tutta la corrispondenza relativa alla presente polizza assicurativa va inviata a PROTECTIONS BVBA.**
- Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione con la società.
- L'assicurato: qualsiasi persona per la quale si applichi l'assicurazione nella misura in cui tale persona risiede ed ha il suo domicilio abituale in Belgio. L'assicurazione si estende anche a persone assicurate residenti in uno Stato membro dell'UE o in Svizzera e in Australia.

2. VALIDITÀ

Le formule di assistenza devono essere sottoscritte prima della partenza.

3. INIZIO E DURATA

La copertura si applica dal momento in cui l'assicurato lascia il suo luogo di residenza fino al suo ritorno. Pertanto la durata minima dell'assicurazione deve equivalere alla durata completa del viaggio, per la precisione il periodo dal giorno della partenza dal paese di residenza fino al giorno di arrivo nel paese di residenza. Se l'assicurato è costretto a prolungare il soggiorno per ragioni mediche o se l'assicurato non è in grado di ritornare alla data prevista di ritorno per un ritardo di natura tecnica, la validità dell'assicurazione è prolungata, senza addebito, fino al giorno del primo ritorno possibile, fino ad un massimo di 30 giorni. Osservate che la copertura si applica soltanto a partire dal giorno in cui la compagnia di assicurazioni riceve la domanda di assicurazione e previo pagamento del premio alla compagnia o all'agente assicurativo.

4. DELIMITAZIONE TERRITORIALE

La polizza assicurativa fornisce copertura mondiale.

5. IMPORTI ASSICURATI

Gli importi assicurati rappresentano la copertura massima totale per assicurato durante il periodo di assicurazione sulla base della formula prescelta.

6. SURROGAZIONE

Eccetto che per la sezione Infortuni di viaggio, la compagnia si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili per l'ammontare degli indennizzi pagati. L'assicurato dichiara esplicitamente di surrogare la compagnia ai propri diritti verso la compagnia aerea per l'ammontare degli indennizzi a lui spettanti in conformità della Convenzione di Montreal. Se la compagnia non è in grado di sostituirsi nei diritti dell'assicurato tramite l'agenzia dell'assicurato o del beneficiario, la compagnia può richiedere il rimborso degli indennizzi versati all'assicurato.

7. RIMBORSO DEL PREMIO

Per quanto riguarda le formule di assistenza, il rimborso del premio è possibile solo in caso di annullamento prima della data di inizio, cioè della data di partenza del viaggio

8. VISITA MEDICA

In caso di infortunio o malattia la compagnia ha il diritto di sottoporre l'assicurato ad una visita medica. La persona sottoposta alla visita autorizza con l'atto presente il medico a fornire il consulente della compagnia tutte le informazioni richieste, sia relativamente alle lesioni in questione, sia relativamente a malattie o lesioni fisiche presenti o passate (cf Articolo 7 dell'Atto del 08/12/92 sulla tutela della privacy).

9. ESCLUSIONI

Gli infortuni che seguono non sono coperti dalla presente assicurazione: infortuni

- che riguardino abuso di alcolici, turbe o confusione mentali sotto l'effetto di narcotici;
- determinati da atto deliberato dell'assicurato o da sua complicità;
- determinati da suicidio o da tentativo deliberato di suicidio;
- determinati da calamità naturali o epidemie, eccetto che in caso di forza maggiore durante il viaggio;
- determinati da radiazioni ionizzanti diverse dalle radiazioni mediche necessarie per il trattamento di un infortunio coperto dall'assicurazione;
- risultanti da circostanze di guerra, atti di terrorismo e ogni altro tipo di attentato (la copertura tuttavia continua a valere per l'assicurato per un periodo massimo di quattordici giorni a partire dall'inizio delle ostilità se l'assicurato viene sorpreso da tali eventi durante il viaggio in un paese non in stato di guerra e nella misura in cui l'assicurato è in grado di dimostrare di non avere attivamente partecipato alle ostilità);



○ risultanti da situazioni, disturbi e affezioni preesistenti al viaggio, a meno che non ci sia una prova medica che una causa esterna ha provocato un cambiamento improvviso delle condizioni mediche dell'assicurato o se non c'è connessione causale fra la situazione preesistente al viaggio e l'infortunio.

10. LEGISLAZIONE APPLICABILE - PRESCRIZIONE - CONTROVERSIE

Il contratto di assicurazione è assoggettato alla legge belga.

Le disposizioni imperative dell'Atto del 25/06/92 sul Contratto di Assicurazione Terrestre e le ordinanze esecutive di tale atto sono applicabili al presente contratto.

Tali disposizioni prevedono l'annullamento, sostituzione o completamento delle condizioni del presente contratto se le condizioni del presente contratto sono contrarie a tali disposizioni legali.

Reclami afferenti al presente contratto di assicurazione cadono in prescrizione 3 anni dopo la data dell'evento che ha motivato il reclamo in questione.

Controversie che non riescono a venire composte fuori dalla corte possono venire presentate soltanto ai tribunali competenti del Belgio.

11. ORGANISMO DI CONTROLLO

Reclami relativi al contratto possono venire inviati alla Commissione per gli Affari bancari, finanziari ed assicurativi (CBFA), Congresstraat 12-14, 1000 Bruxelles.

Le persone assicurate che avanzano un reclamo conservano il diritto di portare la causa in tribunale.

ASSISTENZA PERSONALE

1. DEFINIZIONI

○ Compagno di viaggio: la persona che prenota un viaggio insieme con l'assicurato e la cui presenza è richiesta per garantire il buon svolgimento del viaggio.

○ Familiare: qualsiasi persona che abitualmente viva insieme con l'assicurato e sia parte della sua famiglia.

○ Parenti di primo e secondo grado: marito/moglie, la persona con la quale l'assicurato convive legalmente o per consuetudine, qualsiasi altro membro della famiglia, genitori, suoceri, figli, fratelli, cognati, sorelle, cognate, nonni e nipoti.

○ Malattia: un deterioramento della salute diagnosticato da un medico riconosciuto e che si verifica dopo il momento in cui la polizza assume validità.

○ Infortunio: un evento imprevisto, non intenzionale ed inatteso, dovuto a causa esterna, che provoca un danno fisico riscontrato da un medico riconosciuto.

2. SCI E SURF, SPORT AVVENTUROSI

La polizza assicurativa copre sempre le attività che seguono:

○ sci, sci di fondo e snowboarding sulle piste indicate.

La polizza assicurativa copre sempre le attività che seguono, a condizione che esse siano organizzate e monitorate da un'organizzazione professionale riconosciuta:

○ attività sportive invernali al di fuori delle piste indicate e snow rafting;

○ immersioni in profondità con dispositivo di respirazione indipendente, alpinismo, torrentismo, speleologia, bungee jumping, rafting su rapide e marino, hydrospeed, guida fuoristrada (4x4, enduro, quad), motociclismo > 50cc, mountain biking, mongolfiera, ULM, deltaplano, paracadutismo, parapendio e atlante.

La polizza assicurativa non copre mai:

○ sport praticati per professionismo, esercizio di sport remunerato o competizione sportive per professionisti;

○ bob, salto con sci, sport di combattimento e caccia.

Tutti gli sport non nominati qui sopra sono automaticamente coperti dalla polizza assicurativa.

3. SPESE PER CURE MEDICHE E DENTISTICHE

La compagnia indennizza i costi seguenti, in caso di malattia o infortunio inattesi senza alcun antecedente conosciuto all'estero:

○ onorari medici e chirurgici;

○ medicinali prescritti dal medico;

○ spese di ricovero ospedaliero;

○ spese per trasporto locale (in ambulanza, se necessario per ragioni mediche) per recarsi presso il medico o ospedale più vicini;

○ spese per il trasporto locale dei compagni di viaggio dell'assicurato per rendere visita all'assicurato all'ospedale fino a €75;

○ spese per cure dentistiche urgenti fino a €250;

○ spese per cure dentistiche rese necessarie da infortunio fino a €500.



4. SPESE DI RIABILITAZIONE

Se l'assicurato ha subito lesioni corporali durante il soggiorno all'estero ed un medico locale è stato consultato, le spese per la riabilitazione medica prescritta nel paese di residenza sono indennizzate fino a 12 mesi dopo la data dell'infortunio.

Spese per fisioterapia sono rimborsate fino a €500 a condizione che l'infortunio sia coperto dall'assicurazione. Questo indennizzo non è applicabile alle spese di riabilitazione prescritte nel paese di residenza nel caso in cui l'assicurato sviluppi una malattia durante il viaggio all'estero.

5. ANTICIPO SPESE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO

In caso di ricovero ospedaliero la compagnia può anticipare le spese mediche a condizione che ammontino ad almeno €125.

6. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

I costi sono rimborsati dopo detrazione delle indennità pagate dal servizio sanitario nazionale a cui l'assicurato ha diritto.

Dopo che il servizio sanitario ha rimborsato una parte dei costi, noi rimborsiamo il saldo restante dei costi medici, dentistici e di riabilitazione, dietro presentazione della ricevuta del servizio sanitario e di copia delle fatture. Se il servizio sanitario rifiuta di rimborsare una parte dei costi, l'assicurato deve presentare le fatture originali ed un certificato che comprovi il rifiuto del servizio sanitario.

Se la compagnia ha anticipato le spese mediche, la parte dei costi rimborsata dal servizio sanitario deve venire pagata direttamente alla compagnia.

Franchigia di €50 per infortunio per assicurato.

7. RIENTRO IN PATRIA A SEGUITO DI MALATTIA O INFORTUNIO DELL'ASSICURATO

Il consenso della compagnia, in consultazione con il medico incaricato locale, è richiesto prima di effettuare qualsiasi trasporto o rimpatrio per motivi medici. Il certificato medico del medico locale non è sufficiente.

La compagnia organizza e paga il trasporto dell'assicurato fino al suo luogo di residenza in patria o fino ad un ospedale nei pressi della sua residenza. Lo stato di salute dell'assicurato potrebbe richiedere supervisione medica durante il trasporto.

Il trasporto viene effettuato con aereo sanitario, aereo di linea (classe economica), treno (prima classe), ambulanza o qualsiasi altro mezzo di trasporto adatto.

Il mezzo di trasporto e il luogo di trattamento sono scelti esclusivamente in base alle condizioni mediche dell'assicurato.

La compagnia organizza e paga anche il viaggio di ritorno con aereo di linea (classe economica) oppure treno (prima classe) di:

- un compagno di viaggio, che accompagna l'assicurato alla sua destinazione e il compagno di viaggio rimanente, che altrimenti dovrebbe continuare il viaggio da solo; oppure
- i famigliari dell'assicurato ed un compagno di viaggio, a condizione che tale compagno di viaggio dovesse in caso contrario continuare il viaggio da solo (oppure la compagnia paga le spese aggiuntive richieste per permettere loro di continuare il loro viaggio fino all'ammontare dovuto in caso di rientro in patria).

8. MORTE DELL'ASSICURATO

Se l'assicurato è sepolto in patria, la compagnia organizza e paga il trasporto delle spoglie mortali dal luogo dove l'assicurato è deceduto alla sua patria.

La compagnia paga anche le spese per il trattamento post-mortem e per la bara o l'urna fino a €1,500.

La compagnia non sostiene altri costi, quali quelli per funerale, interrimento o cremazione.

Se l'assicurato è sepolto oppure cremato nel paese in cui è deceduto, la compagnia paga le spese che seguono

(fino all'ammontare dovuto in conformità con i paragrafi che precedono):

- le spese del trattamento post-mortem e della bara o urna fino a €1,500;
- le spese del trasporto locale delle spoglie mortali;
- le spese del funerale o della cremazione ad eccezione delle spese della cerimonia;
- le spese di rimpatrio dell'urna;
- le spese di un biglietto di andata e ritorno per un familiare di primo o secondo grado.

La compagnia organizza e paga anche il viaggio di ritorno con aereo di linea (classe economica) o in treno (prima classe) dei famigliari di primo e secondo grado dell'assicurato e di un compagno di viaggio dell'assicurato a condizione che quest'ultimo debba in caso contrario proseguire il viaggio da solo.

9. RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

Se l'assicurato deve ritornare anticipatamente dal suo viaggio all'estero per una delle ragioni seguenti:

- morte, ricovero in ospedale per oltre 48 ore a seguito di malattia gravissima che si sviluppa all'improvviso o per un grave infortunio di un familiare di primo o secondo grado;
- grave danno materiale ad immobili posseduti o affittati dall'assicurato durante il viaggio che richieda l'immediata presenza dell'assicurato.

La compagnia organizza e paga il trasporto con aereo di linea (classe economica) o treno (prima classe) per:



- il viaggio di ritorno dell'assicurato, dei famigliari dell'assicurato e di un compagno di viaggio, a condizione che quest'ultimo debba altrimenti continuare il suo viaggio da solo; oppure
- il viaggio di andata e di ritorno dell'assicurato, a condizione che il viaggio di ritorno abbia luogo entro otto giorni dopo il viaggio di andata e prima del termine del contratto di viaggio.

10. CALAMITÀ NATURALI, EPIDEMIE

Se l'assicurato deve interrompere il suo viaggio all'estero a seguito di una calamità naturale o di un'epidemia, la compagnia organizza e paga il viaggio di ritorno dell'assicurato con aereo di linea (classe economica) o treno (prima classe).

Se l'assicurato non è in grado di intraprendere il viaggio di ritorno a causa di una calamità naturale o di un'epidemia, la compagnia paga le spese di hotel fino a €75 per persona per notte. Le spese di hotel sono pagate fino ad un totale di €600 per persona.

La compagnia organizza e paga inoltre il viaggio di ritorno dell'assicurato con aereo di linea (classe economica) o treno (prima classe). Il consenso della compagnia è sempre richiesto.

11. ASSISTENZA FAMILIARE ALL'ESTERO

Se l'assicurato deve venire ricoverato in ospedale durante il soggiorno all'estero a seguito di una malattia sviluppatasi improvvisamente o di un infortunio grave e se questo è richiesto dalle sue condizioni di salute, la compagnia organizza e paga il viaggio di andata e ritorno di un massimo di 2 famigliari di primo o secondo grado con aereo di linea (classe economica) o treno (prima classe) e paga le spese di hotel fino ad un massimo di €75 per persona per notte. Le spese di hotel sono rimborsate fino ad un massimo di €600 per persona.

12. PROLUNGAMENTO FORZATO PER RAGIONI MEDICHE

Se l'assicurato non è in grado di intraprendere il viaggio di ritorno previsto secondo le indicazioni del medico, la compagnia paga le spese di hotel dell'assicurato, dei famigliari dell'assicurato o di un compagno di viaggio dell'assicurato fino ad un massimo di €75 per persona per notte. Le spese di hotel sono rimborsate fino ad un massimo di €600 per persona.

La compagnia organizza e paga inoltre il viaggio di ritorno dell'assicurato, dei famigliari dell'assicurato o di un compagno di viaggio dell'assicurato con aereo di linea (classe economica) o treno (prima classe).

13. VIAGGIO DI RITORNO ED ACCOMPAGNAMENTO DI RAGAZZI MINORI DI 16 ANNI DI ETÀ

Questa copertura si applica a ragazzi assicurati al di sotto dei 16 anni di età che accompagnano l'assicurato e prende effetto quando l'assicurato non può prendersi cura di questi minori per ragioni mediche e nessun altro è disponibile per prendersene cura.

La compagnia organizza e paga per:

- il viaggio di andata e ritorno con aereo di linea (classe economica) o treno (prima classe) di una persona designata dalla famiglia per prendersi cura dei minori ed accompagnarli durante il rientro in patria;
- il viaggio di ritorno con aereo di linea (classe economica) o treno (prima classe) dei minori assicurati;
- le spese di hotel dell'accompagnatore fino a €75 per notte e fino ad un totale massimo di €150.

14. AUTISTA SOSTITUTIVO

Se l'assicurato è rimpatriato secondo quanto descritto agli articoli 7, 8 e 9 e se nessun altro passeggero è in grado di guidare, la compagnia paga il salario e le spese di viaggio dell'autista, che riporterà in patria il veicolo seguendo il tragitto più breve possibile. Le altre spese (carburante, pedaggi, ecc.) sono a carico dell'assicurato. Il veicolo deve essere in condizioni di marciare ed essere conforme ai requisiti di legge.

15. RIMBORSO DI LIFT PASS

La compagnia fornisce un rimborso forfetario di €15 per ogni giorno in cui il lift pass non è stato utilizzato fino ad un totale di €150 per persona:

- se l'assicurato deve porre termine anticipatamente al suo viaggio ed è rimpatriato dalla compagnia o da un altro assicuratore oppure
- se l'assicurato è ricoverato in ospedale per più di 48 ore a seguito di malattia o infortunio.

Questa copertura non può mai essere combinata con l'indennizzo citato nella sezione "viaggio di indennizzo in caso di ritorno anticipato" se il lift pass è compreso nella somma assicurata.

16. SPESE DI RICERCA E SOCCORSO

La compagnia rimborsa tutte le spese di ricerca e soccorso sostenute dai servizi di soccorso ufficiali all'estero previa consultazione e approvazione da parte della compagnia nell'intento di tutelare la vita o l'integrità fisica dell'assicurato in caso di infortunio o scomparsa. La somma assicurata è la somma massima rimborsata dalla compagnia per tutte le persone coinvolte.

17. ASSISTENZA LEGALE IN CASO DI INCIDENTI STRADALI

Se viene avanzata un'azione legale contro l'assicurato per un incidente stradale durante il soggiorno all'estero, la compagnia sostiene e paga gli onorari di un avvocato fino alla somma di €1,250.



Qualsiasi altra conseguenza legale che la causa potesse avere in patria non sarà a carico della compagnia.

18. ANTICIPO DI CAUZIONE

Se le autorità locali dispongono una cauzione per l'assicurato in ragione di un incidente stradale all'estero, la compagnia anticipa la cauzione fino alla somma di €12,500. Questo anticipo deve venire rimborsato alla compagnia entro un periodo massimo di tre mesi a partire dal giorno del pagamento dell'anticipo. Se le autorità locali rimborsano la cauzione prima, l'assicurato deve immediatamente trasferire la somma alla compagnia.

19. INVIO DI MESSAGGI URGENTI

La compagnia si incarica dell'invio di messaggi urgenti relativi ad evento grave nel quadro dei vari tipi di copertura offerti. La compagnia non potrà mai essere ritenuta responsabile per il contenuto del messaggio, che è soggetto alle legislazioni del Belgio ed internazionali.

20. FURTO O SMARRIMENTO DI DOCUMENTI DI IDENTITÀ O DI BIGLIETTI DI VIAGGIO

In caso di furto o smarrimento di documenti di identità (carta d'identità, passaporto, patente, ecc.), l'assicurato deve dapprima espletare tutte le formalità del caso all'estero (denuncia alle autorità competenti, polizia, ambasciata, consolato, ecc.). La compagnia può fornire l'indirizzo e il numero di telefono di tali enti pubblici e rimborsa inoltre le spese amministrative per la sostituzione dei documenti fino ad un massimo di €125.

In caso di smarrimento o furto di assegni, carte bancarie o carte di credito, la compagnia contatterà gli istituti finanziari affinché vengano prese le appropriate misure di sicurezza.

In caso di smarrimento o furto di biglietti di viaggio, la compagnia fornisce all'assicurato i biglietti sostitutivi richiesti in modo che possa proseguire il suo viaggio. L'assicurato acconsente a rimborsare tutte le somme versate in anticipo dalla compagnia immediatamente dopo il viaggio.

21. INVIO DI MEDICINALI O PROTESI

La compagnia fornisce all'estero all'assicurato le medicine o protesi richieste secondo una prescrizione medica se tali medicinali o protesi non sono disponibili sul posto e sono disponibili in patria. I costi di spedizione sono pagati dalla compagnia ma l'assicurato deve rimborsare il prezzo di acquisto alla compagnia al momento del suo ritorno. Il consenso della compagnia è sempre richiesto.

22. SPESE DI TELECOMUNICAZIONE

Se l'assicurato deve sostenere spese di telecomunicazione all'estero nel tentativo di contattare la compagnia, tali spese sono pagate dalla compagnia a patto che la chiamata sia seguita da un'assistenza all'assicurato. I debiti documenti originari comprovanti devono venire presentati per poter avere i requisiti richiesti da tale indennizzo.

23. ESCLUSIONI

Gli infortuni che seguono non sono coperti dalla polizza assicurativa: infortuni

- citati nelle Disposizioni Generali all'articolo Esclusioni Generali;
- derivanti da una malattia o infortunio che esistevano già prima o nel momento in cui il contratto prende validità;
- provocati direttamente o indirettamente da malattie mentali o nervose, nevrosi, psicosi, cure di riposo e malattie professionali;
- provocati da condizioni o turbe dipendenti da gravidanza o da complicazioni della gravidanza o da condizioni o disturbi simili a partire dal settimo mese di gestazione;
- provocati da malattie tropicali (a meno che un ricovero in ospedale urgente non si renda necessario per la prima manifestazione di tale malattia e a patto che i farmaci adeguati siano stati assunti e le vaccinazioni obbligatorie effettuate), malattie veneree e malattie a trasmissione sessuale;
- controlli medici;
- assistenza relativa a disturbi o lesioni minori che possono venire trattati sul posto e che non impediscono all'assicurato di proseguire il suo viaggio, ad eccezione delle spese mediche;
- risultanti da attività intraprese dall'assicurato nella misura in cui tali attività comportano rischi particolari per la salute;
- risultanti da scommesse o sfide o dalla partecipazione a gare, competizioni e test di velocità;
- risultanti dalla partecipazione a crimini o delitti o da azioni comunemente ritenute sconsiderate;
- che si verificano durante il viaggio aereo qualora l'assicurato sia membro dell'equipaggio e svolga attività professionali e di altro tipo relative al mezzo aereo o al volo durante il viaggio;
- collegati a protesi (compresi occhiali, lenti a contatto, protesi dentarie ed attrezzature mediche), ad eccezione dei casi citati nell'articolo 21;
- connessi a medicina preventiva, chirurgia plastica e cure termali;
- risultanti da trattamenti effettuati da omeopati, agopuntori, estetisti e dietisti;
- risultanti da un trattamento medico effettuato nel paese di cittadinanza dell'assicurato;



○ servizi per i quali non ci si è rivolti alla compagnia o che non sono offerti tramite la sua agenzia oppure con il consenso della compagnia, ad eccezione delle spese mediche ambulatoriali.

24. CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

La compagnia non può venire ritenuta responsabile per la mancata assistenza o per manchevolezze o ritardi nel prestare assistenza in caso di circostanze che sfuggono al controllo della compagnia o in caso di forza maggiore, compreso la guerra civile, guerra internazionale, ribellioni, scioperi, rappresaglie, limitazioni della libertà di movimento, radioattività e disastri naturali.

25. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'assicurato o l'avente diritto acconsente esplicitamente:

- a contattare la compagnia il più velocemente possibile affinché l'assistenza venga fornita nel migliore dei modi;
- a contattare la compagnia prima di prendere iniziative riguardo all'offerta di assistenza;
- a contattare la compagnia o i suoi rappresentanti fornendo tutte le informazioni, documenti o prove che la compagnia o i suoi rappresentanti possono ritenere necessari;
- a informare la compagnia di qualsiasi altra polizza assicurativa che copra gli stessi rischi del presente contratto;
- a fornire qualsiasi biglietto di viaggio inutilizzato alla compagnia se è la compagnia a sostenere le spese di trasporto;
- a contribuire alla regolarità del processo di recupero.

Si concorda esplicitamente che la compagnia ha il diritto di limitare i propri servizi proporzionalmente alla perdita subita dalla compagnia nel caso in cui l'assicurato venga meno in qualsiasi modo a uno qualsiasi dei suoi obblighi.

INFORTUNI IN VIAGGIO

1. INFORTUNIO

Nel contratto di assicurazione presente un infortunio è definito come un evento imprevisto, non intenzionale e inatteso, dovuto ad una causa esterna che provoca una lesione corporale riscontrata da un medico riconosciuto.

Gli incidenti che seguono sono considerati equivalenti agli infortuni:

- disfunzioni di salute risultanti direttamente e in modo esclusivo da un infortunio coperto dall'assicurazione;
- inalazione di gas o fumi ed assorbimento di sostanze tossiche o corrosive;
- dislocazioni, distorsioni, strappi o lacerazioni muscolari a seguito di sforzi fisici improvvisi;
- disfunzioni risultanti da annegamento, assideramento, ustioni solari o da calore, combustione divampante.

2. MORTE

Se una persona assicurata muore entro un periodo di due anni a seguito di un infortunio coperto da assicurazione, la somma assicurata viene corrisposta al coniuge, a patto che non abbiano divorziato o che non si siano separati nel frattempo.

Se non c'è coniuge, la somma è corrisposta agli eredi legali dell'assicurato, ad eccezione dello Stato, considerando che i creditori, compreso il Tesoro, non abbiano diritto all'indennizzo.

Se il deceduto è di età inferiore ai 14 anni, l'indennizzo è sostituito dal rimborso delle spese di funerale fino a €2,000.

3. INVALIDITÀ PERMANENTE

Se un caso riconosciuto di invalidità permanente si verifica entro un periodo di due anni dopo l'infortunio, la compagnia paga all'assicurato una somma di denaro calcolata sulla base della somma della copertura, proporzionalmente al grado di invalidità determinato secondo la scala di valori di invalidità ufficiale del Belgio applicabile il giorno dell'infortunio.

Se diverse invalidità permanenti risultano da un solo infortunio, l'indennizzo totale non potrà superare la somma assicurata nei termini del presente contratto.

Lesioni ad arti o organi già danneggiati o difettosi sono indennizzati soltanto proporzionalmente alla differenza fra la condizione medica prima e dopo l'infortunio.

La valutazione delle lesioni ad un arto o organo non potrà venire aumentata sulla base di condizioni mediche esistenti di un altro arto o organo.

La combinazione dell'indennizzo per morte e di quello per invalidità permanente è impossibile.

4. SCI & SURF, SPORT AVVENTUROSI

In caso di morte o invalidità permanente risultante da un infortunio in viaggio verificatosi mentre l'assicurato stava praticando una delle attività coperte nell'articolo 2 della sezione "assistenza personale", le somme assicurate sono limitate al 50%.



5. ESCLUSIONI

Gli infortuni che seguono non sono coperti dalla polizza assicurativa: infortuni

- coperti nelle Disposizioni Generali all'articolo sulle Esclusioni Generali;
- che capitano a persone di età superiore ai 70 anni;
- risultanti da attività intraprese dall'assicurato nella misura in cui tali attività comportano rischi particolari per la salute;
- risultanti da scommesse e sfide o dalla partecipazione a gare, competizioni e test di velocità;
- risultanti dalla partecipazione a crimini o delitti o da atti che comunemente sono ritenuti sconsiderati;
- che si verificano durante il viaggio aereo qualora l'assicurato sia membro dell'equipaggio e intraprenda attività professionali e di altro tipo relative all'aereo o al volo durante il viaggio.

6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'assicurato o l'avente diritto acconsente esplicitamente:

- a ricercare immediatamente una diagnosi medica effettuata da un dottore in caso di infortunio;
- ad informare la compagnia di qualsiasi infortunio fatale entro 48 ore;
- a fornire alla compagnia o ai suoi rappresentanti tutte le informazioni, documenti e prove che la compagnia o i suoi rappresentanti possono ritenere necessari;
- a concedere alla compagnia o ai suoi rappresentanti libero accesso alla vittima;
- a permettere che un'autopsia della vittima venga effettuata dietro richiesta della compagnia.

Si concorda esplicitamente che la compagnia ha il diritto di limitare i propri servizi proporzionalmente alla perdita subita dalla compagnia nel caso in cui l'assicurato venga meno in qualsiasi modo a uno qualsiasi dei suoi obblighi.

RESPONSABILITÀ CIVILE

1. DEFINIZIONI

- Le persone assicurate:
 - l'assicurato in quanto persona domiciliata ed avente la sua residenza abituale in Italia;
 - il coniuge o partner che vive con l'assicurato (nella misura in cui tale persona ha sottoscritto la polizza);
 - i figli non coniugati e minorenni che accompagnano l'assicurato in viaggio (nella misura in cui hanno sottoscritto la polizza).

L'assicurazione copre anche le persone assicurate domiciliate in uno Stato membro dell'UE o in Svizzera e in Australia.

- Terzi: qualsiasi persona fisica o entità giuridica all'eccezione di:
 - l'assicurato;
 - il coniuge o partner che convive con l'assicurato;
 - i figli minorenni e non coniugati che accompagnano l'assicurato in viaggio.

Compagni di viaggio assicurati che non appartengono ad una delle categorie sopra riportate sono altresì considerati terzi.

- Incidente: qualsiasi evento dannoso che possa risultare in applicazione dei termini e delle condizioni del presente contratto.

2. COPERTURA

La compagnia fornisce copertura mondiale alle persone assicurate fino alle somme assicurate contro le conseguenze finanziarie di responsabilità civile che potrebbero venire imposte ad esse in conformità degli articoli 1382 - 1386 bis del Codice Civile del Belgio o di disposizioni analoghe di leggi straniere, leggi o giurisprudenza locali a seguito di lesioni corporali e/o danno alle cose inflitti a terzi durante il viaggio assicurato.

Danni alle cose a stanze occupate temporaneamente o casualmente dall'assicurato, insieme con il contenuto di tali stanze, che siano provocati da incendio, esplosione, fumo o acqua, sono coperti dietro detrazione delle somme assicurate nel quadro di una preesistente polizza incendio e/o famiglia.

3. ESCLUSIONI

Gli infortuni che seguono non sono coperti dalla polizza assicurativa:

- danni emotivi non risultanti da lesioni corporali o da danni alle cose;
- danni risultanti dall'uso di un motoveicolo, barca a vela, barca a motore, aereo o animale da sella di proprietà di, gestito da, o curato dall'assicurato o dalle persone per le quali egli è direttamente responsabile;
- infortuni risultanti dalla partecipazione a competizioni o competizioni sportive professionistiche;
- infortuni risultanti dall'uso di droghe, alcol o narcotici e medicinali non prescritti da un dottore a meno che l'assicurato non possa dimostrare che non c'è nesso causale fra l'infortunio e la condizione medica;
- infortuni risultanti dalla partecipazione attiva di un assicurato a guerre civili, disordini civili, scioperi, attacchi ed atti terroristici;
- infortuni risultanti dalla pratica di uno degli sport pericolosi che seguono: alpinismo, attività sportive invernali praticate al di fuori delle piste o aree indicate, bob, salto con sci, hockey su ghiaccio, skeleton,



speleologia, caccia di animali selvaggi, sport di combattimento, volo libero, deltaplano, bungee jumping, immersioni marine in profondità con dispositivo di respirazione indipendente e rafting su rapide.

4. CALCOLO DELL'INDENNIZZO

L'indennizzo non supererà mai le somme assicurate.

Franchigia di €200 per infortunio per assicurato, sia relativamente alle lesioni corporali, sia al danno alle cose.

5. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'assicurato o l'avente diritto acconsente esplicitamente:

- ad informare la compagnia entro 48 ore dopo il suo ritorno in patria;
- a prendere tutte le misure adeguate per evitare infortuni o limitarne le conseguenze;
- a fornire alla compagnia o ai suoi rappresentanti tutte le informazioni, documenti e prove che la compagnia o i suoi rappresentanti possano ritenere necessari;
- ad informare la compagnia di qualsiasi altra polizza assicurativa che copra gli stessi rischi del presente contratto.

Si concorda esplicitamente che la compagnia ha il diritto di limitare i propri servizi proporzionalmente alla perdita subita dalla compagnia nel caso in cui l'assicurato venga meno in qualsiasi modo a uno qualsiasi dei suoi obblighi.

BAGAGLIO

1. COPERTURA

La compagnia assicura gli oggetti che l'assicurato porta con sé per uso personale durante il viaggio contro:

- danno o distruzione, furto, smarrimento o consegna tardiva nella destinazione del paese ospitante (almeno 12 ore) di bagaglio affidato ad una società di trasporti;
- danno o distruzione o furto di bagaglio situato in una deposito chiuso di stanza d'albergo o casa vacanze;
- danno o distruzione o furto di bagaglio sorvegliato dall'assicurato o di oggetti portati sulla persona.

La copertura per il furto è fornita solo se è stato fatto uso di violenza fisica contro l'assicurato.

2. CALCOLO DELL'INDENNIZZO

Nei limiti della somma assicurata, la compagnia paga un indennizzo calcolato in base al prezzo di acquisto dell'oggetto danneggiato, derubato o smarrito, dopo deduzione della perdita di valore derivante dall'anzianità o dal logorio. Durante il primo anno successivo all'acquisto l'indennizzo ammonterà ad un massimo del 75% del prezzo di acquisto. A partire dal secondo anno il valore è ridotto del 10% ogni anno.

In caso di danno solo le spese di riparazione saranno rimborsate, fino alla somma determinata con il metodo di cui al paragrafo precedente, ad esclusione delle spese di trasporto e di valutazione del danno.

Tutti gli oggetti, compresi gli accessori, sono individualmente assicurati fino al 25% della somma assicurata per persona.

Articoli ed attrezzature sportive sono assicurati nella loro integrità fino ad un massimo del 30% della somma assicurata per persona. Sci o snowboards rotti di proprietà dell'assicurato sono assicurati fino ad una somma massima di €250 per persona.

Oggetti di valore come gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce, indumenti di pelle, binocoli, macchine fotografiche, videocamere e tutti gli altri dispositivi utilizzati per la registrazione e la riproduzione di suono e immagini sono assicurati nella loro interezza per un massimo del 50% della somma assicurata per persona.

Franchigia di €100 per infortunio per assicurato.

Consegna tardiva: se il bagaglio è consegnato nel paese di destinazione ospite da una società di trasporti con un ritardo di almeno 12 ore, la compagnia rimborsa il 50% degli acquisti strettamente necessari, dal momento che tali beni restano di proprietà dell'assicurato in seguito. Tale indennizzo è limitato ad un massimo del 20% della somma assicurata per persona. Se il bagaglio risulterà definitivamente smarrito, tale indennizzo sarà dedotto dall'indennizzo che l'assicurato riceverà per il bagaglio smarrito. L'indennizzo è calcolato sulla base delle fatture d'acquisto dei beni acquistati nel paese di destinazione ospitante.

3. ESCLUSIONI

Gli infortuni che seguono non sono coperti dalla polizza assicurativa: infortuni

- coperti nelle Disposizioni Generali all'articolo sulle Esclusioni Generali;
- connessi agli oggetti che seguono:
 - protesi e dispositivi medici;
 - occhiali, occhiali da sole e lenti a contatto;
 - tende ed equipaggiamento da campeggio;
 - mezzi di trasporto (compresi auto, motorhome, roulotte, caravan, motociclette, biciclette, carrozzine per bambini e sedie a rotelle, insieme a tutti i possibili accessori e componenti degli stessi);
 - strumenti musicali, oggetti d'arte, antichità, tappeti, arredamento, oggetti da collezionismo;
 - oggetti fragili fabbricati con vetro, porcellana, marmo, ecc.;
 - hardware e software, telefoni cellulari;
 - prodotti di bellezza, prodotti per toeletta;



- materiale per scopi professionali, merci commerciali, materiali da dimostrazione;
 - monete, banconote, carte di credito, titoli, biglietti di viaggio, documenti personali (compresi i documenti di identità), fotografie, francobolli e chiavi, esclusi i casi coperti nella sezione "assistenza personale" all'articolo 20;
 - causati dalle circostanze che seguono:
 - smarrimento e danno risultanti da consueto logorio, invecchiamento, difetti del prodotto, condizioni meteorologiche, danni provocati da tarpe o parassiti derivanti da metodi di pulizia, riparazione o restauro, manipolazione scorretta dell'oggetto da parte dell'assicurato o da qualsiasi altra persona o da difetti di funzionamento elettrico, elettronico o meccanico;
 - danni risultanti da confisca, sequestro o distruzione per decreto di un'autorità amministrativa;
 - danni risultanti da perdite da container che fanno parte del bagaglio;
 - furto di bagaglio lasciato nel portabagagli dell'auto durante il giorno (fra le 7 del mattino e le 10 della sera) anche se l'auto è protetta da un antifurto, eccetto che in caso di furto con scasso con tracce evidenti di scasso, in caso di furto dell'intera auto o se l'auto è distrutta dal fuoco.
- La polizza assicurativa non copre mai il furto di oggetti di valore;
- furto di bagaglio lasciato in un veicolo durante la notte (fra le 10 della sera e le 7 della mattina);
 - danni ad articoli ed attrezzatura sportivi provocati durante la pratica di sport, ad eccezione di sci o snowboard rotti di proprietà dell'assicurato;
 - furto di sci o snowboards;
 - furto di bagaglio lasciato in una tenda da campeggio;
 - graffi e ammaccature a valigie, borse ed imballaggi che si presentano durante il trasporto;
 - oggetti speciali e di valore affidati ad una società di trasporti;
 - bagaglio smarrito o rimasto indietro e danni allo stesso o furto di bagaglio lasciato incustodito.

4. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'assicurato o l'avente diritto acconsente esplicitamente:

- a prendere tutte le misure appropriate per prevenire danni al bagaglio o furto;
 - a conservare oggetti di valore in un deposito di sicurezza, quando non sono portati sulla persona;
 - in caso di infortunio:
 - in caso di danno o distruzione: a far immediatamente stendere un rapporto sull'infortunio alle autorità o persone competenti;
 - in caso di furto: a far immediatamente stendere un rapporto alle autorità giudiziarie del luogo in cui si è verificato il furto e a far rilevare le tracce dello scasso o della violenza fisica;
 - in caso di danno o distruzione, furto, smarrimento o consegna tardiva da parte della società di trasporti: ad attribuire immediatamente alla società di trasporto la responsabilità, a far riscontrare i fatti in presenza di entrambe le parti e a far stendere un rapporto al proposito;
 - ad informare la compagnia entro 48 ore dopo il ritorno in patria;
 - a fornire alla compagnia o ai suoi rappresentanti tutte le informazioni, documenti originali e prove (es. fatture di acquisto, ricevute, certificati di garanzia) che la compagnia o i suoi rappresentanti possano ritenere necessari;
 - dietro richiesta della compagnia, a presentare l'oggetto danneggiato alla compagnia a proprie spese.
- Si concorda esplicitamente che la compagnia ha il diritto di limitare i propri servizi proporzionalmente alla perdita subita dalla compagnia nel caso in cui l'assicurato venga meno in qualsiasi modo a uno qualsiasi dei suoi obblighi.

VIAGGIO DI INDENNIZZO IN CASO DI RITORNO ANTICIPATO DOVUTO A MALATTIA/INFORTUNIO

1. DEFINIZIONI

- Somma assicurata: il costo totale del viaggio come riportato sul contratto di viaggio ad esclusione dei premi assicurativi e di tutte le spese amministrative (comprese le spese di dossier e di corrispondenza).

2. COPERTURA

Se l'assicurato deve essere rimpatriato dalla compagnia o da un altro assicuratore a seguito di malattia o infortunio dell'assicurato come descritto nella sezione "assistenza personale" all'articolo 7, la compagnia offre all'assicurato un viaggio di indennizzo sotto forma di buono valido per un anno per un altro programma WEP. Il viaggio di indennizzo è offerto anche ai compagni di viaggio assicurati nello stesso contratto che sono anch'essi rimpatriati a seguito di tale infortunio.

3. CALCOLO DELL'INDENNIZZO

Il valore del buono è calcolato come segue:

- 100% della somma assicurata se l'assicurato è rimpatriato prima che i 2/3 della durata totale del viaggio siano trascorsi;
- 50% della somma assicurata se l'assicurato è rimpatriato dopo che i 2/3 della durata totale del viaggio sono trascorsi.



Se l'assicurato deve venire rimpatriato dalla compagnia o da un altro assicuratore per un'altra ragione, la compagnia offre un viaggio di indennizzo calcolato sulla base della somma assicurata sotto forma di indennizzo pro rata per le notti prenotate di cui non si è usufruito, a partire dal giorno in cui l'assicurato è rimpatriato o a partire dal giorno in cui viene ricoverato in ospedale all'estero.

In caso di un "solo volo", il viaggio di indennizzo equivale sempre alla metà del prezzo del biglietto. Questa copertura non vale se la compagnia organizza e paga sia il viaggio di andata, sia quello di ritorno, secondo quanto disposto nell'articolo 9 della sezione "assistenza personale".

CENTRALE OPERATIVA

Componete il numero seguente dall'estero: **+32 (0)2/286.31.47**
preceduto dal prefisso internazionale

COME RISPARMIARE TEMPO?

Preparate in anticipo il maggior numero di dati:

- Il vostro nome
- Il vostro numero di dossier
- La data di partenza e la destinazione
- L'indirizzo e il numero di telefono dove possiamo raggiungervi
- La vostra agenzia di viaggi